



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 18 del 22-07-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

All'appello risultano:

CRESPOLINI RAMON	P	VIOLA MARINO LUIGI	A
FACCHINETTI MARCO	P	MARIANI LUIGI	P
ZANETTI BARBARA CRISTINA	P	MAZZOLA DOMENICO	P
RAVASIO SILVIA	P	VISCARDI CHANTAL	P
MEDURI VITTORIO	P	ANGIOLETTI ROBERTO	P
ANGIOLETTI UMBERTO	P	GIULIANI CRISTINA	A
COMI DAVIDE	P		

Totale assenti n. 2 totale presenti n. 11.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Muscari Tomajoli Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CRESPOLINI RAMON, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 18.30 il Sindaco apre la seduta consiliare con la presentazione del Segretario comunale dott. Nicola Muscari Tomajoli.

Il Sindaco cede la parola al Segretario comunale per la verifica del numero legale.

Risultano presenti n. 11 Consiglieri comunali, assente giustificato il Consigliere Viola Marino Luigi e Giuliani Cristina.

E' presente l'Assessore esterno Gerosa Livio.

Il Sindaco passa alla trattazione dell'argomento posto al nr. 6 dell'ordine del giorno e riferisce ai Consiglieri se hanno avuto la possibilità di visionare la documentazione trasmessa.

Prende la parola il Consigliere di minoranza Mazzola Domenico il quale preannuncia voto contrario perché nella situazione di Bilancio esistente, si aspettava una modifica delle aliquote, gli risponde l'Assessore al Bilancio Gerosa Livio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA LA proposta di deliberazione avente ad oggetto:“**Determinazione aliquote I.M.U. anno 2020**”;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 8,55 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI :

1. aliquota 1,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. aliquota 1,95 per mille per i fabbricati merce;
3. aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
4. aliquota 1,95 per mille per i fabbricati di categoria D;
5. aliquota 1,95 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
6. aliquota 1,00 per mille per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il

Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette.

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso

vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito della nuova IMU un importo pari ad euro 590.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 85.490,51.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5 per mille**;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 per mille**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1,95 per mille**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,50 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,50 per mille**;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al **8,55 per mille**;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **9,55 per mille**.

Ritenuto inoltre che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa all'anno 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche;
- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 ma di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020.

Precisato che tale moratoria è rivolta solo alla quota di spettanza comunale e non a quella riservata allo Stato (per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato);

Dato atto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Successivamente, con separata ed autonoma votazione, resa in forma palese come segue:

Presenti: n. 11;
Assenti: n. 2 (Viola e Giuliani);
Votanti: n. 11;
Favorevoli: n. 8;
Contrari: n. 3 (Mazzola, Viscardi e Angioletti);
Astenuiti: n. 0;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,95 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,50 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,50 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,55 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,55 per mille.

B) di non differire le scadenze dell'acconto e del saldo IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre 2020;

C) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, ad esclusione dei fabbricati aventi categoria D di pertinenza statale;

D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

E) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, valutata l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con ulteriore votazione

PROPONE

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE
CRESPOLINI RAMON**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Muscarì Tomajoli Nicola**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'Albo (art. 134 del TUEL n. 267/2000) e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art. 124 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).